

Decreto n. 452 del 17 dicembre 2016

Oggetto: Bando per le elezioni del Consiglio Accademico Triennio Accademico 2016/2019

### IL DIRETTORE

- Visto l'art. 33, comma 6, della Costituzione;
- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508, di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28.02.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge n. 508 del 1999;
- Visto l'art. 14 comma 2 dello Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, approvato dal M.I.U.R. *A.F.A.M.* con D.D. n. 31 del 26.01.2005, che dispone che le elezioni siano indette con decreto del Direttore dell'Accademia;
- Considerato che è necessario procedere al rinnovo del Consiglio Accademico, il cui mandato è scaduto il 23.10.2016, relativamente al Triennio Accademico 2016/2019;

### DECRETA

L'indizione delle elezioni del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, per il Triennio Accademico 2016/2019, secondo la seguente disciplina

#### Art. 1

##### *(Indizione delle elezioni)*

1. Le elezioni del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Carrara sono indette per il triennio 2016/2019 presso la sede dell'Accademia di Belle Arti in Via Roma n. 1 Carrara, nei giorni **25 e 26 Gennaio 2017** con apertura dei seggi elettorali dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
2. Il Consiglio Accademico è composto dai seguenti tredici membri:
  - a) il Direttore, che lo presiede;
  - b) 10 Docenti dell'Accademia, eletti dal corpo Docente;
  - c) 2 Studenti, designati dalla Consulta degli Studenti.
3. La presente procedura elettorale ha lo scopo di identificare i 10 Membri scelti tra i Docenti. Non sono previsti membri supplenti.

#### Art. 2

##### *(Elettorato passivo)*

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera *b*, dello Statuto di Autonomia, possono essere eletti i Docenti dell'Accademia in possesso di requisiti di comprovata professionalità e con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza.
2. Le dichiarazioni di candidatura, indirizzate al Direttore dell'Accademia, sottoscritte dai candidati, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate direttamente a mano all'Ufficio del Protocollo dell'Accademia di Belle Arti di Carrara nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 entro e non oltre **le ore 13.00 del 12 Gennaio 2017** o spedite con

raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante la spedizione) o con PEC spedita all'indirizzo dell'Accademia: [accademiabellearticarrara@pec.it](mailto:accademiabellearticarrara@pec.it) esclusivamente dalla PEC personale del candidato, **entro le ore 13.00 del 12 Gennaio 2017**. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare la spedizione via fax al numero 0585-70295 e/o via email al seguente indirizzo: [protocollo@accademiacarrara.it](mailto:protocollo@accademiacarrara.it). I requisiti di ammissibilità delle candidature sono attestati con autocertificazione, la cui verifica è operata dal Direttore Amministrativo.

3. I candidati non devono aver riportato condanne penali né sanzioni disciplinari per le quali non siano stati riabilitati.
4. Il ritiro della propria candidatura può essere effettuato mediante comunicazione scritta all'Ufficio del protocollo, entro le ore **13.00 del 19 Gennaio 2017**.
5. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 2, non siano pervenute almeno 10 candidature o nel caso di ritiro di alcune di esse, il Direttore con proprio provvedimento riapre i termini per la presentazione delle candidature per un'ulteriore settimana, sino al raggiungimento del numero previsto.
6. L'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

### **Art. 3**

#### ***(Elettorato attivo)***

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Accademico dell'Accademia spetta:
  - a) ai Docenti di 1° e 2° Fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - b) Docenti con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico 2016/2017. Sono esclusi i Docenti assegnati in utilizzazione e i docenti a tempo determinato su posti non vacanti.
2. Il Direttore Amministrativo, **entro il 10 Gennaio 2017**, pubblica l'elenco degli aventi diritto al voto, all'albo online dell'Accademia.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate al Direttore Amministrativo fino a 3 giorni prima della data delle elezioni. Il Direttore Amministrativo provvede tempestivamente alla modifica e/o integrazione dell'elenco, all'albo on line dell'Accademia con atto scritto pubblicato. L'elettorato attivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

### **Art. 4**

#### ***(Pubblicazione candidature)***

1. Le candidature ammesse sono affisse all'albo online dell'Accademia entro la giornata del **19 Gennaio 2017**, per consentire ai candidati una adeguata pubblicità, e restano a disposizione degli aventi diritto al voto sino alla chiusura delle operazioni elettorali.

### **Art. 5**

#### ***(Commissione di seggio)***

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominata dal Direttore e composta da tre Docenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. La Commissione di Seggio:
  - a) gestisce le operazioni di voto e di scrutinio, controllandone la regolarità e garantendone la riservatezza;
  - b) redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni, incluse quelle

sui voti espressi, decidendo immediatamente a maggioranza, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse;

c) esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.

3. La Commissione, che deve sempre assicurare la presenza di almeno due componenti durante tutte le operazioni, si avvale di un segretario verbalizzante, scelto al proprio interno.
4. Non può far parte della Commissione chi si presenta come candidato. In tal caso viene sostituito, con atto del Direttore, a seguito della presentazione della candidatura.
5. La Commissione elettorale si potrà avvalere della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

#### **Art. 6**

##### ***(Operazioni di voto)***

1. Le votazioni si intendono valide se vi hanno partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Il voto è personale, diretto e segreto, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona.
3. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, riportante il timbro dell'Accademia, e la firma del Presidente della Commissione di Seggio, previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprende i nominativi di tutti i Candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico.
4. L'elettore accede ad una apposita postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto.
5. Il voto va espresso contrassegnando, con croce o barra, la casella contenente nome e cognome del Candidato prescelto, fino ad un massimo di 3 preferenze. Il contrassegno dovrà essere effettuato esclusivamente con matita copiativa fornita dalla Commissione di Seggio.
6. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di Seggio.
7. Sono considerate nulle le schede contenenti più di 3 preferenze, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore o quelle sulle quali è stato posto un segno di riconoscimento.
8. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso ai fini del quorum.
9. È fatto divieto di sostare, nei locali adibiti al Seggio, a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio.

#### **Art. 7**

##### ***(Modalità di scrutinio)***

1. La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del Seggio. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto il contestuale verbale.
2. Il Consiglio Accademico risulterà composto dai 10 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo, e in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
3. Il Presidente della Commissione di Seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all'albo online dell'Accademia.

#### **Art. 8**

##### ***(Durata del Mandato e Incompatibilità)***

1. I 10 Docenti eletti con le procedure di cui al presente Decreto, restano in carica tre anni a decorrere dall'inizio dell'a.a. 2016/2017.

2. Si procede tempestivamente a nuova elezione in caso di anticipata cessazione - comunque motivata - di uno o più componenti. In tal caso il nuovo Membro eletto resta in carica sino alla fine del mandato del Consiglio Accademico.
3. I Membri del Consiglio Accademico non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
4. La carica di Membro del Consiglio Accademico è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

**Art. 9**  
**(Reclami)**

1. Eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni dovranno essere indirizzati alla Commissione di Seggio, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione. La Commissione di Seggio decide in via definitiva entro i successivi tre giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante pubblicazione all'albo online dell'Accademia.
2. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Direttore, con proprio Decreto, costituisce formalmente il Consiglio Accademico per il triennio 2016/2019.

**Art. 10**  
**(Accesso ai Documenti Amministrativi)**

1. L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 11**  
**(Responsabile del Procedimento)**

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Carrara.

**Art. 12**  
**(Pubblicizzazione)**

1. Il presente Decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo online dell'Accademia.
2. Per quanto non previsto nella presente Decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Carrara, 17 Dicembre 2016



Il Direttore  
Prof. Luciano Massari